



# **COMUNE DI IGLESIAS**

*Provincia di Carbonia iglesias*

ALLEGATO  
ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  
N. 3 DEL 09/01/2013

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE DELLE CENERI**

*(ad integrazione del Regolamento di Polizia Mortuaria)*

## ART. 1 DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione, raccolte in apposita urna cineraria, possono essere:
  - a) Tumulate
  - b) Interrate
  - c) Disperse
  - d) Affidate per la conservazione ad un familiare o altro parente a ciò autorizzato.
2. Il trasporto delle urne concernenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
3. Qualora la dispersione o l'affidamento non possa essere immediatamente autorizzato le ceneri provenienti dal crematorio sosterranno temporaneamente nel cimitero comunale, dietro pagamento di un deposito cauzionale rimborsabile pari ad € 315,00.

## ART.2 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente sulla base di espressa manifestazione di volontà del defunto desumibile da:
  - a) Disposizione testamentaria del defunto;
  - b) Dichiarazione resa, sottoscritta e certificata dal legale rappresentante nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti la volontà che le proprie ceneri vengano disperse;
  - c) Dichiarazione resa in vita di fronte a pubblici ufficiali;
  - d) Dichiarazione resa dal coniuge o dai parenti più prossimi, individuati ai sensi degli artt. 74, 75,76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti di pari grado, dalla maggioranza assoluta di essi, che dichiarino di essere a conoscenza della volontà, manifestata in vita dal de cuius, a che le proprie ceneri fossero disperse nonché il luogo della dispersione. Detta dichiarazione deve essere resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile di ultima residenza del defunto.
  - e) Dichiarazione resa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
2. Qualora il defunto non abbia manifestato la propria volontà alla dispersione delle sue ceneri, esse sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
3. Le ceneri già custodite nei cinerari, ossari o loculi potranno essere disperse o affidate secondo le modalità del presente regolamento.

## ART.3 LUOGHI IN CUI E' CONSENTITA LA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente:
  - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
  - b) in natura;
  - c) in aree private.
2. La dispersione in aree private, come definito dall'art.3, comma 1, punto 8 D. Lgs. n°285/1992 (nuovo codice della strada), avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari, risultante da apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

3. La dispersione in mare è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, deve essere effettuata nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nella navigazione e a non meno di 1.000 metri dalla linea di costa. La dispersione in mare deve avvenire mediante idoneo natante e dopo aver preavvisato l'ufficio circondariale marittimo della data, ora, zona di mare e mezzo nautico utilizzato.

#### ART.4 SOGGETTI LEGITTIMATI AD ESEGUIRE LA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, o, in mancanza, dal coniuge, o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di un'associazione legalmente riconosciuta per la cremazione dei cadaveri cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza dal personale autorizzato dal Comune e comunque alla presenza di un incaricato dal Comune stesso. Sia l'incaricato alla dispersione sia l'incaricato del Comune dovranno sottoscrivere apposito verbale.
2. Il soggetto incaricato dal Comune a presenziare alla dispersione è IL Responsabile del procedimento individuato dal Dirigente cui fa capo il Cimitero Comunale.

#### ART.5 AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
2. L'autorizzazione alla dispersione presso altro Comune o presso uno Stato Estero potrà essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui dovrà essere effettuata la dispersione. Allo stesso modo, nel caso in cui il decesso avvenga fuori dal Comune di Iglesias e si intenda disperdere le ceneri nel territorio di Iglesias, l'autorizzazione alla dispersione dovrà essere munita di preventivo nulla osta alla dispersione da parte di questo Comune; sarà cura dell'Ufficio di Stato Civile rilasciarlo dopo averne accertata la fattibilità
3. L'istanza, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, deve essere presentata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso dagli aventi titolo sotto indicati:
  - a) Dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi;
  - b) Dal rappresentante legale di un'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati e la dispersione delle ceneri, sulla base della dichiarazione di volontà di essere cremato regolarmente sottoscritta.
4. Nell'istanza, da redigere su apposito modulo reso disponibile anche sul sito web del Comune, devono essere indicati:
  - a) i dati anagrafici, la residenza del richiedente e il titolo alla dispersione;
  - b) i dati anagrafici del defunto;
  - c) il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data e l'ora.
5. All'istanza devono essere tassativamente allegati:
  - a) i documenti comprovanti la chiara ed inequivocabile volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse;
  - b) l'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove devono essere disperse le ceneri con la dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fini di lucro;
  - c) i dati anagrafici del soggetto indicato dal defunto per la dispersione delle proprie ceneri nonché per la sottoscrizione del relativo verbale. d) L'impegno ad effettuare la dispersione entro 30 gg. dalla data di consegna delle ceneri.
6. L'istanza e l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri sono soggette all'imposta di bollo (€ 14,62).

## ART.6 AFFIDAMENTO CENERI

1. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire quando vi sia un'espressa volontà del defunto, il quale deve altrettanto espressamente indicare il nominativo della persona a cui le ceneri devono essere affidate.
2. La volontà del defunto può essere manifestata nelle forme previste dall'art.2 del presente regolamento.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti esumati o estumulati.
4. Resta ferma la possibilità di rinuncia dell'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato l'affidamento delle ceneri. In tal caso le ceneri sono conferite nel Cimitero Comunale a spese del soggetto rinunciatario.
5. L'urna contenente le ceneri è localizzata nella residenza legale dell'affidatario. Nel caso in cui l'affidatario trasferisca il proprio domicilio all'interno del territorio comunale o la propria residenza in altro Comune, è tenuto richiedere all'ufficio dello Stato Civile la modifica del precedente atto di affidamento ovvero un nuovo atto di affidamento al Comune di nuova residenza,. In tale ultimo caso all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Iglesias dovrà essere fatta idonea comunicazione, a cura dell'affidatario, entro 10 giorni dal trasferimento al fine dell'aggiornamento del registro degli affidamenti.
6. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione del Comune.
7. L'Amministrazione Comunale, avvalendosi del Comando della Polizia Municipale, può procedere in qualunque momento a controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'Ufficiale dello Stato Civile, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna al cimitero a spese dell'affidatario.
8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
9. In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare nuova richiesta

## ART.7 DOMANDA E AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'istanza per l'affidamento delle ceneri, da redigere su apposito modulo reso disponibile anche sul sito web del Comune, deve essere presentata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dell'affidatario a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Ad essa devono essere allegati i documenti comprovanti la volontà del defunto.
2. A seguito della presentazione della domanda verrà rilasciata da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile l'autorizzazione all'affido personale delle ceneri in base alla quale il gestore del crematorio o il responsabile del procedimento del cimitero comunale provvederanno all'affidamento materiale dell'urna sigillata, previa redazione di un verbale sottoscritto da entrambi di cui una copia deve essere trasmessa all'ufficio dello Stato Civile. L'autorizzazione all'affido delle ceneri rappresenta documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare.

3. L'istanza e l'autorizzazione sono soggette all'imposta di bollo (€ 14,62).

#### ART. 9 MODULISTICA

1. La modulistica necessaria per l'espletamento dei procedimenti previsti nel presente regolamento sarà predisposta dall'Ufficio dello Stato Civile. I moduli di richiesta saranno disponibili per l'utenza anche sul sito web del Comune.

#### ART. 10 REGISTRI CIMITERIALI

1. Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:
  - a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
  - b) il luogo di dispersione delle ceneri.

#### ART.11 DISPOSIZIONI VARIE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative e regolamentari in materia.